

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 7 AGOSTO 2014

“NORME PER LA QUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL’IMPRESA ARTIGIANA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa prevista dall’articolo 117, comma 4 della Costituzione ed ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, di servizi, tradizionali ed artistiche.
2. La Regione, in conformità a quanto previsto nell’articolo 6, comma 5 e nell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania), riconosce all’artigianato la funzione di settore trainante dell’economia e di fattore di produzione dell’occupazione e promuove la creatività e la capacità imprenditoriale.
3. L’impresa artigiana è definita nell’articolo 3 della legge 443/1985.

Art. 2 (Oggetto)

1. Per la realizzazione delle finalità previste nell’articolo 1, la presente legge detta la disciplina organica in materia di artigianato, in conformità della legge 443/1985.
2. La Regione promuove la qualificazione, la tutela e lo sviluppo delle imprese artigiane con interventi finalizzati:
 - a) al riconoscimento delle associazioni di categoria dell’artigianato e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - b) alla qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento ambientale, all’innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla commercializzazione e all’internazionalizzazione dei prodotti;

- c) all'agevolazione dell'accesso al credito;
 - d) al sostegno dei Confidi;
 - e) all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato previsto dall'articolo 7;
 - f) agli incentivi alla trasmissione d'impresa e alla creazione di impresa – start up.
3. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico per la fruizione del credito d'imposta, seconda finestra temporale, di cui al decreto dirigenziale 14 novembre 2013, n. 5 del dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dal disposto dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Art. 3

(Associazioni di categoria)

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell'Ente, per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Sono effettivamente presenti ed operanti nella Regione le associazioni che dimostrano di avere strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro Province.
3. Si applicano le disposizioni del comma 2 per la rappresentanza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in materia di artigianato.
4. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità nelle relazioni sindacali.
5. La Giunta regionale riconosce e concede annualmente, alle associazioni di categoria dell'artigianato, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, i contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte ai fini della crescita professionale delle imprese e del potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli enti eventualmente delegati alla riscossione dei contributi associativi oppure da soggetti pubblici.
6. I contributi sono liquidati sulla base dei criteri e delle modalità determinati con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Art. 4

(Qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e innovazione dei prodotti)

1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili e sostiene, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.
2. A tale scopo, la Regione promuove e favorisce:
 - a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese artigiane attraverso:
 - 1) lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale l'applicazione di adeguate soluzioni;
 - 2) l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il

controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda;

3) la messa in sicurezza di strutture, impianti ed attrezzature;

b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale;

c) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane;

d) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;

e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e dei loro collaboratori e la formazione tecnico professionale anche per il conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale di settore. Per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula, eventualmente, una apposita convenzione con gli enti bilaterali per l'artigianato, sentite le associazioni regionali del settore;

f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, attraverso l'incentivazione dell'accesso ai servizi specializzati e la predisposizione di azioni di promozione;

g) gli incentivi per la partecipazione alle mostre ed alle fiere nazionali ed internazionali;

h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, di individuazione e di verifica di opportunità, di trasferimento di conoscenze e di cooperazione internazionale;

i) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione quali: servizi di supporto all'innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per l'innovazione del prodotto e del processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale e per la ricerca tecnico-scientifica;

l) le azioni, gli strumenti e gli incentivi per contrastare l'economia sommersa. A tale scopo la Regione opera con specifici progetti per contribuire alla emersione del lavoro irregolare. I progetti sono collocati ed attuati in ambito territoriale con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e degli enti locali, per favorire i processi di innovazione e di modernizzazione della pubblica amministrazione.

3. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, concede alle imprese :

a) per le finalità di cui al comma 2, lettera a), contributi pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per un importo massimo pari ad euro 50.000,00;

b) per le finalità di cui al comma 2, lettere c) e d), contributi pari al trentacinque per cento della spesa sostenuta;

c) per le finalità di cui al comma 2, lettera e), contributi fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese sostenute dagli enti di formazione accreditati.

d) per le finalità di cui al comma 2, lettere f), g), h) ed i) contributi, nella misura massima del sessanta per cento per l'organizzazione e la gestione delle relative attività.

4. La Regione, stipulando anche apposite convenzioni, si avvale della collaborazione delle associazioni regionali dell'artigianato, di enti bilaterali per l'artigianato e di soggetti privati che perseguono per compiti istituzionali la finalità di sostegno allo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta con delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il disciplinare per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.

Art. 5

(Accesso al credito)

1. La Giunta regionale, per favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante i contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione) e mediante i contributi in conto di canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie, ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).
2. I contributi previsti al comma 1 sono concessi per agevolare la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto del laboratorio, l'acquisto di macchine, di impianti ed attrezzature e la formazione di scorte di magazzino.
3. La Giunta regionale stipula con la Artigiancassa SpA la convenzione per la concessione dei contributi previsti nel comma 1.
4. Il Comitato tecnico regionale della Artigiancassa SpA previsto nell'articolo 37 della legge 949/1952, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta l'ammissibilità ai contributi previsti nel comma 1.
5. Il Comitato è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) da quattro componenti nominati su indicazione delle associazioni di categoria dell'artigianato.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico regionale è a titolo gratuito.

Art. 6

(Interventi a sostegno dei Confidi)

1. La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane per favorire il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) iscritti all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge 443/1985 mediante:
 - a) il rafforzamento del patrimonio sociale dei Confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con contributo da distribuire proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo Confido, compreso quello risultante da fusione;
 - b) il contributo a fronte delle spese sostenute dai Confidi connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione;
 - c) l'integrazione dei fondi di rischio, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito sotto qualsiasi forma, garantite dai Confidi erogate nell'anno precedente.
2. I contributi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) sempre nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, sono commisurati rispettivamente per la lettera a) al patrimonio sociale dei Confidi, per la lettera b) al numero delle imprese artigiane socie dei Confidi partecipanti alla fusione, per la lettera c) all'ammontare delle operazioni di credito effettuate con la garanzia dei Confidi in favore delle imprese artigiane.

Art. 7

(Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato)

1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di indirizzo e di un comitato tecnico-scientifico, le cui composizioni sono determinate con delibera di Giunta regionale, sentite le associazioni regionali

dell'artigianato.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre:
 - a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
 - b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
 - c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigianale presso le istituzioni e le categorie economiche;
 - d) all'analisi della congiuntura economica della Regione.
3. Per il raggiungimento delle finalità previste al comma 2, lettere a), b, e c) l'Osservatorio regionale dell'artigianato:
 - a) cura la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali informazioni del settore, per acquisire sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attivare le specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
 - b) realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, anche a carattere monografico, sui temi di particolare rilevanza per il settore.
4. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che hanno competenze in materia di artigianato, in particolare con l'unione regionale delle camere di commercio, con le associazioni regionali dell'artigianato e con le società e gli istituti di ricerca, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.
5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio regionale dell'artigianato è a titolo gratuito.

Art. 8

(Incentivi alla trasmissione d'impresa ed alla creazione di impresa – start up)

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le iniziative per attuare il trasferimento di proprietà dell'impresa artigianale da un titolare ad altro titolare, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. La Giunta regionale promuove e finanzia, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le iniziative per porre in essere gli aiuti alla creazione d'impresa, di seguito denominata start-up, al fine di accrescere la nascita della nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.
3. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigianali, possono presentare alla Giunta regionale i progetti per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato e per le finalità previste dai commi 1 e 2.
4. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al sessanta per cento della spesa prevista, sempre nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12.
5. Il contributo non è cumulabile con gli incentivi concessi per le stesse finalità.

Art. 9

(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione e sulla base delle risorse iscritte per le finalità previste dagli articoli 4 e 8, sentite le associazioni di categoria, stabilisce con delibera, per l'anno di riferimento, le priorità di intervento e la relativa assegnazione delle somme a ciascuna delle categorie individuate e le modalità attuative, con la eventuale approvazione degli schemi per i relativi bandi. Per ciascuna tipologia di intervento inserita nel piano annuale di attuazione la delibera definisce:
 - a) il termine e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, le misure dei contributi e le durate massime concedibili, le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi, le

tipologie di spese ammissibili;

b) gli obblighi connessi alla gestione dei contributi, i casi di revoca e di decurtazione dei contributi, le modalità di rendicontazione di spesa;

c) le attività di vigilanza;

d) le attività di monitoraggio.

2. La Giunta regionale con delibera procede, entro i relativi limiti di stanziamento di bilancio, alla attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 5, 6 e 7.

Art. 10

(Disposizione di indirizzo in ordine all'utilizzo
di risorse destinate alle Piccole e Medie Imprese)

1. Per assicurare alle microimprese, così come definite dalla legislazione comunitaria, l'effettiva condizione di parità nell'accesso rispetto alle altre piccole e medie imprese alle risorse finanziarie, comprese quelle di provenienza comunitaria, ed utilizzate come regimi di aiuto a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI), le risorse a tale scopo destinate sono ripartite per assicurare una riserva percentuale in loro favore non inferiore al venticinque per cento delle disponibilità totali.

2. La Regione destina la riserva in via specifica alle imprese artigiane per la parte degli interventi che hanno come finalità il sostegno ad imprese esercitanti le attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, con esclusione delle attività agricole e delle attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime imprese, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. E' cura dell'amministrazione regionale l'introduzione di meccanismi, nel caso di bandi comuni, che separano i relativi fondi, anche nel caso di procedure comuni per evitare, nella gestione dei bandi, la mancata utilizzazione di risorse per carenza di domanda, disponendo che dalle quote riservate si prescinde, nel caso che la domanda prodotta è stata interamente soddisfatta.

Art. 11

(Regime de minimis)

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse in osservanza del Regolamento CE n. 1407/2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2014, agli oneri derivanti dall'articolo 3 si fa fronte con lo stanziamento della somma di euro 300.000,00 a valere sulla Missione 14 – Programma 01 (spese di investimento) mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 01 (Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

2. Per il medesimo anno, l'attuazione delle azioni previste dai restanti articoli avviene entro l'importo massimo di euro 2.200.000,00 subordinatamente e nei limiti delle risorse a tale scopo riassegnate alla Missione 14 – Programma 1 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 a seguito dell'iscrizione, ai sensi, dell'articolo 41, comma 2, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) delle eventuali economie di spesa a valere sulle somme iscritte nella U.P.B. 2.83.243 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e destinate nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) alle misure per lo sviluppo delle imprese artigiane.

Art. 13
(Norma transitoria)

1. Per l'anno corrente la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente e sentite le associazioni di categoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, le priorità di intervento con la relativa assegnazione dei fondi.

Art. 14
(Commissioni per l'artigianato)

1. La costituzione della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 17 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi e delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) e, conseguentemente all'allegato B), della legge regionale del 13 febbraio 2014, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 - Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - Co.Re.Com.- e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 - Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) le parole: "Commissione regionale per l'artigianato" e " Commissioni provinciali per l'artigianato" sono soppresse.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Gruppo PDL con primo firmatario il Consigliere Martusciello. Acquisito dal Consiglio regionale nell'agosto 2013, con il n. 475 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere e alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 luglio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Commi 1, 2 e 3.

Costituzione 27 dicembre 1947: "Costituzione della Repubblica italiana".

Articolo 45: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

Articolo 117, comma 4: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato."

Legge 8 agosto 1985, n. 443: "Legge quadro per l'artigianato."

Articolo 1: "Potestà delle regioni."

"In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali."

Articolo 3: "Definizione di impresa artigiana."

"È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Articolo 9: "Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato."

"Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato."

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania."

Articolo 6: "Diritto al lavoro."

Comma 5: "5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro."

Articolo 7: "Iniziativa economica e coesione economico-sociale."

"1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 già citata nella nota all'articolo 1.

Comma 3.

Decreto Dirigenziale 14 novembre 2013, n. 5: "Avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta - Seconda finestra temporale".

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Articolo 2: "Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno".

"1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 18 dell' articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2015. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad

apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.".

Legge 12 luglio 2011, n. 106: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.".

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.".

Legge 4 aprile 2012, n. 35: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.".

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.".

Articolo 2: "Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile.".

Comma 9: "9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015»".

Note all'articolo 5.

Commi 1 e 4.

Legge 25 luglio 1952, n. 949: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione.".

Articolo 37: "È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
- c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni."

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 già citata nella nota all'articolo 1.

Note all'articolo 11.

Comma 1.

Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013: "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»".

Trattato Internazionale 25 marzo 1957: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Articolo 107: "1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione."

Articolo 108: "1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

Note all'articolo 12.

Comma 2.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76."

Articolo 41: "Economie di spesa."

Comma 2, lettera a): "2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

- a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;"

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 11: "Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato. "

Articolo 3: "Costituzione della Commissione provinciale."

"La Commissione provinciale per l'artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:

- 1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;
- 2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.

Essa è composta:

- a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;
- b) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;
- c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
- d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale previdenza sociale o suo delegato;
- e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.

Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.

Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:

- a) un dirigente ed un funzionario regionale;
- b) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale degli industriali più rappresentativa della Provincia;
- c) due esperti del Credito artigiano designati dall'A.B.I. e dalla Federazione regionale della Cassa rurale ed artigiana.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria e l'artigianato. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l'artigianato adotta provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore di attività delle imprese interessate alla decisione sono obbligati ad astenersi dall'istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche."

Articolo 17: "Costituzione della Commissione regionale."

"La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La Commissione di cui al precedente comma dura in carica 5 anni ed è composta:

- a) dai 5 Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) dall'Assessore regionale del ramo o da un suo delegato;
- c) da due rappresentanti eletti dal Consiglio regionale;
- d) da 5 esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione regionale per l'artigianato, a titolo consultivo:

- a) il Coordinatore del Servizio artigianato o suo delegato;
- b) un dirigente regionale del Servizio artigianato;
- c) il Direttore dell'Ufficio provinciale della industria, commercio e dell'artigianato del capoluogo della Regione."

Legge Regionale 13 febbraio 2014, n. 7: "Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.) e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).".

Allegato B: "Consulte, osservatori, commissioni e comitati - art. 3, comma 3, lett. b) legge regionale n. 17/1996".

Consulte regionali	Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica
Osservatori	Osservatorio regionale sullo spettacolo
Commissioni	Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale carburanti
Comitati	Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servitù Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti